

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1959

(4^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Riordinamento della carriera degli ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale » (290) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 26, 27
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 27

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate » (304) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 26
CORNAGGIA MEDICI, *relatore* 26
PALERMO 26
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 26

« Estensione della indennità di cui all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali dei carabinieri cessati, a suo tempo, dal servizio per riduzione degli organici o per

soppressione del ruolo territoriale dell'Arma » (305) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 28, 29, 30
FRANZA 29, 30
PIASENTI, *relatore* 29, 30

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cerica, Cornaggia Medici, Franza, Gerini, Granzotto Basso, Grava, Imperiale, Marchini Camia, Massimo Lancellotti, Moneti, Negri, Palermo, Piasenti, Scappini, Tolloy, Vallauri e Vergani.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Russo e Caron.

ANGELILLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

4^a COMMISSIONE (Difesa)4^a SEDUTA (22 gennaio 1959)

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate » (304) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la 5^a Commissione ha trasmesso il seguente parere: « La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria, ma ritiene che il contributo non sia ancora sufficiente perchè, sulla base di 150 veterani, 32.000.000 (considerati nella relazione ministeriale come l'importo necessario al loro ricovero, mantenimento e cura) corrisponde ad una media di lire 580 giornaliere per persona il che è poco ».

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Con il presente disegno di legge si intende elevare il contributo annuo dello Stato a favore della Casa militare Umberto I, in Turate, da lire 3 milioni a lire 26 milioni.

Sono del parere che anche la cifra proposta con il presente provvedimento sia insufficiente; esprimo, pertanto, l'augurio che con una successiva iniziativa il contributo possa essere ulteriormente aumentato.

Faccio presente che, come è detto nell'articolo 2, il maggior onere di 23 milioni di lire sarà a carico degli stanziamenti del capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

PALERMO. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in oggetto; tuttavia faccio presente anch'io che è necessario aumentare il contributo, ancora troppo esiguo alle necessità odierne.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Assicuro che qualora la cifra stanziata risultasse insufficiente, prendendo

atto del parere della Commissione finanze e tesoro e delle autorevoli opinioni qui espresse, il contributo verrà aumentato in maniera adeguata.

Tengo, però, a sottolineare che la Casa militare Umberto I può contare anche su altre entrate patrimoniali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, da lire 3 milioni a lire 26 milioni.

(È approvato).

Art. 2.

Al maggior onere annuo di lire 23 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1958-59, a carico degli stanziamenti del capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento della carriera degli ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale » (290)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione

4^a COMMISSIONE (Difesa)4^a SEDUTA (22 gennaio 1959)

del disegno di legge: « Riordinamento della carriera degli ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta precedente avevo proposto, nella mia qualità di relatore del disegno di legge in oggetto, un nuovo testo per l'articolo 1. Successivamente i senatori Franza e Palermo con i loro interventi durante il corso della riunione del 17 dicembre 1958 proposero di sospendere la discussione per addivenire ad una valutazione più approfondita del presente disegno di legge, valutazione che abbiamo fatto ieri in una specie di comitato ristretto costituito dal Presidente, dai senatori Palermo, Franza e Cornaggia Medici, e dal sottosegretario Russo.

In tale riunione è stato approntato un nuovo testo dell'intero disegno di legge. L'articolo 1 è rimasto quale era stato da me proposto nella seduta del 17 dicembre scorso in sostituzione del testo governativo. L'articolo 2 dovrebbe rimanere invariato. Si dovrebbe, invece, introdurre un nuovo articolo 3, con il quale superare le difficoltà prospettate nella seduta precedente. All'articolo 3 del testo governativo, dovrebbe essere apportata una modifica nel senso che le parole « A partire dall'anno 1958 » vanno modificate nelle altre: « A partire dall'anno 1959 ». L'articolo 4 del testo governativo rimarrebbe anch'esso invariato.

RUSO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero ringraziare la Commissione per la comprensione dimostrata nell'esame del presente disegno di legge, e, in particolare, i senatori Cerica, Franza, Palermo e Cornaggia Medici.

Il Governo accetta il nuovo testo dell'articolo 3; tuttavia dichiara che questo caso particolare non può assolutamente costituire ed essere invocato come un precedente per altri casi analoghi.

PRESIDENTE, *relatore*. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, la discussione degli articoli avrà luogo sul testo formulato dal comitato.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli.

Rileggo il testo dell'articolo 1, già annunciato nella seduta precedente, e che dovrebbe sostituire, come ho già detto, il testo governativo dell'articolo 1:

Art. 1

Il numero delle promozioni dei capitani del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, stabilito dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è raddoppiato per gli anni 1958 e 1959.

Al completamento delle promozioni per l'anno 1958 si provvede con gli ufficiali che nella graduatoria di merito per detto anno seguono quelli già promossi.

Per la formazione del quadro di avanzamento relativo all'anno 1959, al numero di ufficiali non ancora valutati già compresi nell'aliquota di valutazione determinata in base alla citata tabella n. 3, è aggiunto un eguale numero di ufficiali non ancora valutati e che alla data del 15 dicembre 1958 erano in possesso dei prescritti requisiti.

(È approvato).

Art. 2.

In corrispondenza delle promozioni di capitani che, in applicazione del precedente articolo 1, vengono effettuate in più di quelle stabilite dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è consentita nei gradi di tenente colonnello e di maggiore del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica una temporanea eccedenza rispettivamente di 14 e 30 unità per l'anno 1958 e di 28 e 60 unità per l'anno 1959.

Detta eccedenza sarà compensata lasciando vacanti altrettanti posti nel grado di capitano del ruolo naviganti speciale e sarà riassorbita a partire dal 1° gennaio 1960 con le vacanze organiche che si formeranno nei due gradi suddetti per cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

4^a COMMISSIONE (Difesa)4^a SEDUTA (22 gennaio 1959)

L'eccedenza non sarà computata ai fini della determinazione dell'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale.

(È approvato).

A questo punto va inserito un nuovo articolo 2-bis, che, qualora, approvato, assumerà in sede di coordinamento il numero 3:

Art. 2-bis

I capitani di ruolo naviganti normale iscritti nei quadri di avanzamento per gli anni 1958 e 1959, qualora siano stati o siano raggiunti in detti anni dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo, possono far domanda di essere trasferiti nel ruolo naviganti speciale.

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione del giudizio di avanzamento o entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei casi di giudizi di avanzamento a tale data già comunicati.

Il trasferimento decorre dal giorno antecedente al raggiungimento del limite di età e si effettua col grado e l'anzianità posseduti a tale giorno.

Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciali non possono conseguire avanzamenti in detto ruolo con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

(È approvato).

Dò lettura adesso dell'attuale articolo 3, che in sede di coordinamento diventerà articolo 4 a seguito dell'approvazione dell'articolo 2-bis.

Art. 3.

A partire dall'anno 1958 e fino alla cessazione del soprannumero esistente nel grado di capitano del ruolo naviganti normale, il numero delle promozioni dei tenenti dello stesso ruolo non potrà essere annualmente superiore a 44.

Le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 5 luglio 1952, n. 989, cesseranno di aver vigore ad avvenuta eliminazione del soprannumero di cui al comma precedente.

In questo articolo occorrerà mutare, a seguito delle modifiche votate, le parole: « A partire dall'anno 1958 » nelle altre: « A partire dall'anno 1959 ». Faccio formale proposta di emendamento in questo senso, e lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

L'organico dei capitani del ruolo naviganti speciale è ridotto temporaneamente a 224 unità fino alla eliminazione dell'eccedenza di cui al precedente articolo 2.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione della indennità di cui all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali dei carabinieri cessati, a suo tempo, dal servizio per riduzione degli organici o per soppressione del ruolo territoriale d'Arma » (305) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione della indennità di cui all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali dei carabinieri cessati, a suo tempo, dal servizio per riduzione degli organici o per soppressione del ruolo territoriale d'Arma », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la 5^a Commissione ha fatto conoscere di non avere nulla da osservare

4^a COMMISSIONE (Difesa)4^a SEDUTA (22 gennaio 1959)

per quanto concerne l'aspetto finanziario del provvedimento.

PIA S E N T I, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge, che viene sottoposto al nostro esame, si propone di sanare uno stato di evidente sperequazione, che nasce da una lacuna della legge 31 luglio 1954, n. 599. Quella legge, infatti, prevedeva la concessione, in aggiunta al trattamento normale di quiescenza, di una speciale indennità per i sottufficiali dei carabinieri cessati dal servizio per raggiunto limite di età o per infermità dipendente da causa di servizio, e, per i sottufficiali collocati a riposo, per riduzione di organici in seguito ai decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 7 maggio 1948, n. 1472.

La legge, però, non considerava due categorie di sottufficiali: quelli colpiti dal decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, e quelli colpiti, successivamente, dal decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

Evidentemente, sembrò al legislatore che non sussistessero sufficienti analogie fra le due categorie che ho testè citate e l'altra precedente. Si è dimostrato, invece, ad un più attento esame che tali analogie esistono. Basterebbe ricordare che nella legge 31 luglio 1954, n. 599, si fa riferimento anche ai sottufficiali collocati a riposo « per riduzione di organici ».

Ora, il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, si riferiva proprio ad una riduzione di organici, in quanto aboliva il ruolo territoriale dei sottufficiali dell'Arma; così pure il regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, con il quale si collocavano a riposo a domanda o d'autorità, i sottufficiali esuberanti al nuovo organico.

Detti sottufficiali, quindi, non cessarono dal servizio effettivo per cause dipendenti dalla loro volontà o dal loro comportamento, bensì d'autorità.

Pertanto, con il presente disegno di legge si intende estendere la ripetuta indennità speciale anche ai sottufficiali dei carabinieri cessati dal servizio in seguito all'applicazione dei decreti legge 26 luglio 1929, n. 1430, e 3 gennaio 1944, n. 6, ponendo così rimedio

ad una situazione di sperequazione, nata con la legge 31 luglio 1954, n. 599.

L'ammontare dell'indennità aggiuntiva al trattamento di quiescenza, di cui vengono a beneficiare i suddetti sottufficiali, è di lire 120.000 annue per il maresciallo maggiore e i gradi corrispondenti; di lire 100.000, al maresciallo capo e gradi corrispondenti; di lire 85.000 al maresciallo ordinario e gradi corrispondenti; di 60.000 al sergente maggiore e gradi corrispondenti.

La copertura è assicurata sul capitolo numero 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, che riguarda le spese di vestiario per sottufficiali, appuntati, carabinieri e allievi. Evidentemente, si è ritenuto che vi fossero scorte di vestiario sufficienti per poter attingere a questo capitolo la somma necessaria.

L'onere annuo, in seguito all'auspicabile approvazione del disegno di legge in oggetto, è di lire 16 milioni; il che fa ritenere che i beneficiari del presente provvedimento siano grosso modo, 160 sottufficiali dei carabinieri.

Ritengo che il disegno di legge in oggetto sia pertanto degno di approvazione.

F R A N Z A. Tenuto conto che il disegno di legge tende ad appagare le giuste richieste di un esiguo numero di sottufficiali e tenuto anche conto della non rilevanza dello stanziamento, sarebbe opportuno approvare senz'altro il provvedimento. Con ciò si viene incontro ai sottufficiali che dovettero cessare dal servizio, perchè facenti parte del ruolo territoriale, ed ai sottufficiali che furono collocati a riposo in seguito al decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430. Ai fini di una compiuta intelligenza del disegno di legge occorrerebbe sapere, però, che si intenda per ruolo territoriale.

P R E S I D E N T E. Il servizio territoriale, che dovrebbe essere più opportunamente chiamato servizio sedentario, si riferisce a quegli individui che, essendo arrivati ad un determinato margine, o per ragioni fisiche o per altri motivi, diventano i permi fondamentali e permanenti del funzionamento di un determinato comando.

4^a COMMISSIONE (Difesa)4^a SEDUTA (22 gennaio 1959)

FRANZA. Ma si entra a far parte del ruolo territoriale per una decisione del comando?

PRESIDENTE. In genere in seguito a domanda.

FRANZA. Ancora un chiarimento occorre per quanto riguarda i sottufficiali dei carabinieri che furono posti in congedo negli anni successivi al 1929 per ragioni non dipendenti dalla loro volontà. Il trattamento economico di costoro comincerà a decorrere dal momento in cui la legge 31 luglio 1954, numero 599, entrò in vigore?

PIASENTI, *relatore*. Il legislatore, nel 1954, non si occupò di coloro che furono collocati in congedo in seguito alle leggi del 1929 e del 1944, e oggi, con il presente disegno di legge, si intende colmare tale lacuna, ponendo così su un piano di parità, agli effetti di questa indennità speciale, tutte e tre le categorie di sottufficiali dei carabinieri.

Per quanto si riferisce alla decorrenza del trattamento economico di coloro che furono collocati in congedo dal 1929 in poi, si potrà esaminare la questione in altra sede. Rammento però che l'indennità di cui ci occupiamo decorrerà, con l'approvazione di questo disegno di legge, da una data uguale per tutte le varie categorie.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'indennità speciale di cui all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, compete, con le modalità e con la decorrenza indicate nell'articolo 84 della stessa legge, anche ai sottufficiali dei carabinieri cessati dal servizio per riduzione degli organici, ai sensi del regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, o per effetto della soppressione del ruolo territoriale dell'Arma, disposta con il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 90 milioni, derivante nell'esercizio finanziario 1958-59 dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto a carico del capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari